

Riservato all'Ufficio Proponente


prot.n. _____

del _____

Richiesta pubblicazione Albo
Pretorio on-line

n. _____

del _____



Spazio per la registrazione
REGISTRATO AL N. <u>109</u>
delle Ordinanze dell'Anno _____
= 2 SET 2022
IL CAPO UFFICIO

CITTÀ DI MESSINA

Servizio Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE

ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Oggetto: *Divieto di vendita e/o somministrazione, ovvero, di cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro o contenuti in recipienti di plastica col tappo – di cui viene comunque vietato l'utilizzo anche se di provenienza personale – nonché l'uso di spray al peperoncino all'interno dello Stadio "Franco Scoglio" e in un raggio di 500 metri dallo stesso impianto sportivo, in occasione degli incontri del Campionato Nazionale di calcio Serie C, che ivi si terranno durante la stagione calcistica 2022/2023.*

IL SINDACO

quale Ufficiale di Governo

Richiamati:

- L'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;
- La nota del Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/110(10) Uff. II – Ord.Sic.Pub. del 28.07.2017 «*Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva*»;
- Il Regolamento Comunale per la disciplina degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/C del 22.05.2012;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno 05.08.2008 «*Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*» (GU Serie Generale n.186 del 09-08-2008);
- L'art. 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni in L. 24 luglio 2008, n. 125 e ss.mm.ii.;
- La Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;
- La Deliberazione n. 487 del 22.07.2019 «*Nuova Rideterminazione degli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni ai Regolamenti e alle Ordinanze di cui all'art. 6 bis della L. 125 del 24.07.2008 e ss.mm.ii.*»;
- Gli accordi stabiliti in sede di Tavoli Tecnici tenutisi presso la Questura di Messina concernenti la predisposizione dei servizi di ordine, sicurezza e vigilanza connessi alle manifestazioni sportive in oggetto indicate;

- la nota prot. n. 217176 del 02.09.2022 della Questura di Messina - Divisione Gabinetto - avente ad oggetto la convocazione del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) per stabilire le disposizioni necessarie a regolamentare l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di potere ridurre il livello di rischio in osservanza delle decisioni dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive;

Preso atto che, nel corso del Tavolo Tecnico tenutosi in data 02.09.2022 presso la Questura di Messina relativamente agli incontri del Campionato Nazionale di calcio Serie C «è stato determinato che per questioni di ordine e di sicurezza pubblica sia vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per tutta la stagione calcistica»;

Dato atto:

- che il D.M. 05.08.2008 sopra richiamato, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4° del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- che nella suddetta nota del Gabinetto del Ministero dell'Interno del 28.07.2017 – citando le recenti Circolari rispettivamente del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con le quali sono state impartite indicazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, sia in termini di *security* che di *safety* allo svolgimento di pubbliche manifestazioni – ha, tra l'altro, sottolineato l'esigenza di affrontare il tema della “gestione” delle manifestazioni in un'ottica di sicurezza integrata ponendo in evidenza la necessità di un'attenta e condivisa valutazione dell'evento e delle sue vulnerabilità in un quadro di prevenzione;

Dato Atto, altresì:

- che, secondo la giurisprudenza e la dottrina dominanti, il potere di Ordinanza attribuito al Sindaco dalla disposizione di cui all'art. 69 della L.R. n. 16 del 15.03.1963 e ss.mm.ii., quando occorre fronteggiare situazioni di urgente necessità, si concreta in un provvedimento per il quale il legislatore si limita a stabilire in generale i presupposti di necessità e di urgenza rimettendo all'Autorità competente la libertà di individuare in concreto quale contenuto debba assumere l'Ordinanza per conseguire l'obiettivo di fronteggiare la situazione di necessità;
- che, ancora, nella categoria delle Ordinanze di necessità ed urgenza rientrano quelle emanate dal Sindaco in base al potere *extra ordinem* conferitogli dall'Ordinamento a tutela della pubblica incolumità e che tale potere, espressione di un'elevata discrezionalità diretta a soddisfare esigenze di pubblico interesse, può in tale direzione essere esercitato anche in deroga a disposizioni di legge o regolamentari;

che, pertanto, si rende necessario vietare la vendita e/o la somministrazione, ovvero, la cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche e la vendita e/o la somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro – anche se di provenienza personale – nonché l'uso di spray al peperoncino all'interno dello Stadio “Franco Scoglio” e in un raggio di 500 metri dallo stesso impianto sportivo, in occasione degli incontri di Campionato Nazionale di calcio Serie C che ivi si terranno durante la stagione calcistica 2022/2023;

Sentito il Vicesindaco nonché Assessore alle Politiche Sportive;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- **Il divieto di vendita e/o somministrazione, ovvero, di cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro o contenuti in recipienti di plastica col tappo – di cui viene comunque vietato l'utilizzo anche se di provenienza personale – nonché l'uso di spray al peperoncino all'interno dello Stadio "Franco Scoglio" e in un raggio di 500 metri dallo stesso impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio del Campionato Nazionale di Calcio Serie C che ivi si terranno durante la stagione calcistica 2022/2023»;**
- **Specificare che quanto fatto divieto è da intendersi valevole da 3 ore prima a 2 ore dopo lo svolgimento di ciascun incontro calcistico.**
- Fatta salva l'applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, che alla violazione delle disposizioni della presente Ordinanza sia applicata, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni violazione accertata ai sensi di quanto regolato dall'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e secondo quanto stabilito al punto 2. dalla Deliberazione n. 487 del 22.07.2019;
- I titolari ed i gestori delle attività di commercio e artigianali di che trattasi, anche ambulanti, su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra ordinato.

DISPONE

- la comunicazione della presente Ordinanza al Signor Prefetto di Messina per giusta conoscenza ed ai fini della predisposizione degli eventuali ulteriori strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio online sul sito istituzionale del Comune di Messina (<http://www.comune.messina.it/>) e nella Sezione Informazioni e che venga resa nota al pubblico mediante i mezzi di comunicazione locali attraverso l'Ufficio Stampa;
- la notifica del presente provvedimento, che non comporta l'assunzione di alcun onere finanziario a carico del Bilancio Comunale, per le relative rispettive competenze, anche alla Questura di Messina, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Messina e al Comando della Polizia Municipale;
- che dell'esecuzione della presente Ordinanza siano incaricati tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale.

IL SINDACO

f.to Dott. Federico Basile

L'Unità Organizzativa Responsabile Unico del Procedimento è la Direzione Generale - Servizio Gabinetto del Sindaco.
Responsabile del procedimento la dott.ssa Giusy D'Arrigo.
Recapiti: 090.7722643/2298- ufficiogabinetto@comune.messina.it gabinettosindaco@pec.comune.messina.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a detto Settore P.e.G., competente all'adozione del provvedimento finale, da lunedì a venerdì 09:00 - 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle 15:00 - 16:30.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Sicilia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 (centoventi) giorni.